

TI_GERICHTE 12.1998.234 vom 3. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.234

FR: TI_GERICHTE 12.1998.234 du 3 mars 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.234 del 3 marzo 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 36 cpv. 3 LCS, prima di svoltare a sinistra la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso. L'art. 14 cpv. 1 e 2 ONC stabilisce inoltre che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione. A sua volta il prioritario deve usare riguardo nei confronti di chi ha raggiunto l'intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.

E. 2

Stanti questi principi, la doverosa premessa alla disamina di questa fattispecie -che sembra totalmente sfuggire agli appellanti- è quella per cui il comportamento del conducente _____ per avere circolato a 100 km/h in luogo dei 60 km/h prescritti, in quelle circostanze di luogo -note a questa Camera-, di notte e su fondo bagnato, è stato di gravità oggettiva tale essere potenzialmente sanzionabile con una condanna ad una pena detentiva.

E. 2.1

La giurisprudenza di questa Camera ha già avuto modo di stabilire che non vi è violazione del diritto di precedenza se il non prioritario inizia la manovra di immissione allorché il prioritario si trova alla distanza di 92 metri, e questi procede a 76 km/h invece dei 50 km/h consentiti (II CCA 16 luglio 1993 in re P./B. e W.), mentre il Tribunale federale, in maniera invero severa, ha ritenuto l'imprevedibilità, dal punto di vista del non prioritario, di quel beneficiario del diritto di precedenza che fuori dell'abitato circoli a velocità superiori a 90 km/h (DTF 118 IV 277, consid. 5), ritenuto che in quel caso la velocità del prioritario era comunque di almeno 125 km/h a fronte degli 80 km/h consentiti.

E. 2.2

Nel caso di specie risultano, incontestatamente, una velocità del prioritario di circa 101 km/h (perizia, punto 3.3.1.1, pag. 17) e l'inizio della manovra di svolta ad una distanza di 90 metri (perizia, punto 3.3.2.1, pag. 17), il che -nel solco della predetta giurisprudenza- consente di affermare con assoluta tranquillità che la _____ è stata sorpresa nella sua buona fede dal comportamento scriteriato del _____, che non può pertanto invocare con successo il proprio teorico diritto di precedenza. Questa considerazione non muta nemmeno alla luce dei rimproveri che i ricorrenti muovono nel gravame alla conducente non prioritaria: contrariamente alle loro tesi, essi non riescono affatto a fornire la prova del fatto che essa non avrebbe per nulla guardato nella direzione da cui è venuto il prioritario, o

avrebbe comunque commesso qualsiasi altra negligenza nell'effettuazione della manovra di svolta, limitandosi gli elementi da loro evidenziati ad attestare semmai che essa fu talmente sorpresa dall'impatto con il _____ da non concepire di potere esser stata urtata da quella direzione. Ciò non è tuttavia senz'altro attribuibile al fatto che la non prioritaria non avrebbe guardato -si tratta di un'arbitraria deduzione dei resistenti-, dovendosi con migliore verosimiglianza ritenere che l'incertezza sulle cause dell'urto sia stata causata dal comportamento del _____, tale da esorbitare ogni ragionevole previsione di chi, come la _____, avesse avuto in quel frangente la disavventura di trovarsi sulla sua strada.

E. 3

Per il resto le censure dei ricorrenti non sono tali da condurre a conclusioni contrarie nella misura in cui tentano di giustificarsi adducendo che per effetto della sconsiderata velocità tenuta del _____ questi avrebbe avuto poco tempo a disposizione per reagire alla presenza della _____, oppure si dilungano nel negare che il _____ sospetto era peraltro legittimo- fosse impegnato in una gara di velocità con un'altra vettura, trattandosi di argomentazioni palesemente non suscettibili di modificare le risultanze di cui ai precedenti considerandi. Ogni ragionevole limite viene infine superato, laddove l'intento di sostenere una causa indifendibile conduce i convenuti -tra cui una compagnia assicuratrice di primaria importanza- ad accusare ripetutamente _____ di comportamenti gravemente scorretti, senza che tali accuse appaiano sostenute non già da prove, ma neppure dalla parvenza di un indizio, per cui solo la mancata formalizzazione nel petitum della richiesta di intersecazione ex art. 68 CPC da parte dell'attore osta all'estromissione dall'appello dei passaggi citati a pag. 7 delle osservazioni al gravame. Ne segue la reiezione del temerario gravame. Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 29 ottobre 1998 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 680.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 700.-- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere all'attore complessivi fr. 1'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.